



Condizioni Generali (CGA)

Assicurazione crediti - Polizza «MULTI»

Edizione 01.2007

Sommario

La vostra Assicurazione crediti in sintesi	4
Introduzione	6

Capitolo 1 Oggetto ed estensione dell'assicurazione

Art. 1	Crediti assicurati	7
Art. 2	Crediti non assicurati	7
Art. 3	Rischi coperti	7
Art. 4	Rischi non coperti	8
Art. 5	Limite di credito per acquirente	8
Art. 6	Scoperto a carico dello stipulante – percentuale di copertura	8
Art. 7	Indennizzo massimo all'anno	8

Capitolo 2 Applicazione dell'assicurazione

Art. 8	Crediti soggetti ad approvazione	9
Art. 9	Crediti non soggetti ad approvazione	9
Art. 10	Concessione e gestione di crediti da parte dello stipulante	9

Capitolo 3 Mancato pagamento da parte degli acquirenti

Art. 11	Mancato pagamento alla scadenza del termine di pagamento e/o di proroga	10
---------	--	----

Capitolo 4 Minaccia di sinistro e sinistri verificatisi

Art. 12	Minaccia di sinistro	10
Art. 13	Sinistri verificatisi	11

Capitolo 5 Mandato d'incasso – Termine di carenza

Art. 14	Mandato d'incasso	11
Art. 15	Termine di carenza	11

Capitolo 6 Liquidazione dei sinistri

Art. 16	Liquidazione dell'indennizzo	12
Art. 17	Determinazione della perdita	12
Art. 18	Calcolo dell'indennizzo	12
Art. 19	Pagamento dell'indennizzo – Recupero del credito indennizzato	12
Art. 20	Rimborso dell'indennizzo	12

Capitolo 7 Premi e spese

Art. 21	Clausola di adeguamento dei premi	13
Art. 22	Premi – Premio minimo annuo – Spese	13
Art. 23	Pagamento di premi e spese	13
Art. 24	Mancato pagamento dei premi	14

Capitolo 8

Disposizioni varie

Art. 25	Durata della polizza – Disdetta	14
Art. 26	Controllo	14
Art. 27	Comunicazioni – Dichiarazioni	14
Art. 28	Inosservanza degli obblighi contrattuali	14
Art. 29	Cessione a terzi del diritto all'indennizzo	15
Art. 30	Rettifica	15
Art. 31	Diritto applicabile	15
Art. 32	Protezione dei dati	15

La vostra Assicurazione crediti in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?

AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.

Quali rischi sono assicurati?

Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Grazie alla polizza Multi dell'assicurazione crediti sono coperti i seguenti rischi e crediti (artt. 1-4 CGA):

- le perdite che lo stipulante subisce in seguito all'insolvenza accertata o all'insolvenza presunta dei suoi acquirenti (art. 3 CGA);
- i crediti risultanti dalla vendita a credito di merci e servizi. Questi devono essere messi in conto a mezzo fattura e forniti nel corso della durata della polizza. Gli acquirenti devono avere il loro domicilio in uno dei paesi che figurano nelle CPA III (definizione di merci e servizi nelle CPA I) (art. 1 CGA);
- i crediti oggetto di un ricorso in garanzia per vizi della cosa o di una qualsiasi altra contestazione sono coperti dall'assicurazione solo a condizione che lo stipulante vinca la causa contro il suo debitore o gli aventi diritto dello stesso (art. 1 CGA).

L'assicurazione copre l'importo del credito al momento della fornitura, esclusi gli interessi di mora, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento di danni in seguito a violazione di contratto e altre spese accessorie (art. 1 CGA).

I particolari su oggetto ed estensione dell'assicurazione (capitolo 1 CGA) sono retti dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) nonché da eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA).

Quali rischi e crediti sono esclusi dall'assicurazione?

La polizza Multi dell'assicurazione crediti non copre i seguenti rischi e crediti (artt. 2 e 4 CGA):

- i crediti risultanti dalla vendita in conto deposito o su commissione;
- i crediti risultanti dalla vendita a enti di diritto pubblico, privati, acquirenti che hanno un legame di parentela o economico con lo stipulante;
- i crediti risultanti da vendite a mezzo di un credito documentario irrevocabile;
- i crediti che al momento della fornitura sono già irrecuperabili o per i quali AXA aveva rifiutato o annullato una copertura ai sensi dell'art. 8 CGA;
- i crediti risultanti dalla vendita ad acquirenti che al momento della fornitura erano ancora debitori dello stipulante dell'importo di una fattura rimasta insoluta dopo la scadenza del termine di proroga stabilito al punto 2 delle CPA IV oppure lo stipulante aveva già notificato un sinistro secondo gli artt. 12 e 13 CGA;
- interventi delle autorità del paese di domicilio dell'acquirente, che lo esimono parzialmente o interamente dall'adempimento delle sue obbligazioni oppure rendono impossibile il regolamento del debito entro la scadenza prevista o con la valuta prevista;
- conseguenze dirette o indirette di catastrofi naturali, disordini politici o sociali nonché di reazione, radiazione o contaminazione nucleare;
- danni diretti e indiretti dovuti a terrorismo. Si considera terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrati per fini politici, religiosi, etnici o ideologici. L'atto di violenza o la minaccia di violenza sono idonei a incutere spavento o timore alla popolazione o a esercitare influenza su un governo o un organismo statale;

- mancata esecuzione o inosservanza da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o dei subfornitori di clausole e condizioni del contratto di compravendita o di prescrizioni delle autorità, sia in Svizzera che all'estero;
- le perdite sul cambio o le perdite risultanti da una variazione del prezzo di mercato o del valore delle merci; è fatto salvo quanto disposto all'art. 17, punto 1c CGA.

Come viene calcolato il premio?

L'ammontare e la scadenza del premio sono specificati nella polizza. Esso è fondato in modo particolare sui seguenti elementi e fattori di rischio:

- volume del fatturato
- perdite anteriori
- settore d'attività
- settore d'attività / paese dell'acquirente
- solvibilità dell'acquirente
- crediti in sospeso
- termini di pagamento e di sollecito
- piano di copertura (esclusioni, credito discrezionale, esperienza di pagamento, informazioni commerciali, scoperto)
- Percentuali di copertura
- durata dei termini di carenza

Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo del 5%.

Quali sono gli obblighi dello stipulante?

Lo stipulante ha in particolare l'obbligo di:

- presentare ad AXA una domanda d'approvazione o una domanda di aumento della garanzia per un importo sufficientemente elevato, per ogni credito che intende concedere a un acquirente nell'ambito di una o più forniture e il cui importo supera il limite massimo previsto per i crediti non soggetti ad approvazione di cui al punto 2 delle CPA II (art. 8 CGA);
- sottoporre all'approvazione di AXA il credito complessivo preso in considerazione, se in un secondo tempo intende effettuare ulteriori forniture a un acquirente, le quali comportano un superamento del limite massimo previsto per i crediti non soggetti ad approvazione (art. 9 CGA);
- adoperare la stessa diligenza di un commerciante non assicurato nella scelta degli acquirenti, nonché nella concessione e nella gestione dei crediti (art. 10 CGA);
- dare comunicazione immediata ad AXA, qualora notasse nelle abitudini commerciali di un acquirente un cambiamento che potrebbe comportare un aggravamento del rischio (art. 10, punto 4 CGA);
- prendere misure di cui all'art. 11 CGA in caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente alla scadenza del termine di pagamento e / o di proroga;
- prendere immediatamente tutte le misure atte ad evitare o ridurre una perdita, qualora venisse a conoscenza di fatti che lasciano supporre un peggioramento della solvibilità di un acquirente, notificare questi fatti ad AXA e farle pervenire il mandato d'incasso (art. 14 CGA) (art. 12 CGA).

Se, in relazione a uno dei suoi acquirenti, viene a conoscenza dell'apertura di una moratoria concordataria, della dichiarazione di fallimento o del rifiuto dell'apertura del fallimento, deve procedere nella stessa maniera;

- effettuare immediatamente i rimborsi necessari ad AXA, qualora una decisione giudiziaria non dovesse riconoscere né una parte né l'insieme del credito indennizzato oppure dovesse risultare che non sussiste alcun diritto all'indennizzo (art. 20 CGA);

- notificare ad AXA entro 14 giorni dalla fine di ogni trimestre il fatturato complessivo realizzato in ogni paese assicurato nel corso del trimestre trascorso, al netto delle frazioni di fatturato, per il calcolo dei premi (art. 22 CGA);
- partecipare alle spese sostenute da AXA per l'analisi dei limiti di credito, conformemente alle condizioni della tariffa in vigore (art. 22 CGA);
- versare l'acconto di premio stabilito nelle CPA VI (art. 23 CGA);
- notificare ad AXA qualsiasi polizza o altro contratto a garanzia di tutte o di una parte delle operazioni che rientrano nella validità della polizza (art. 27 CGA).

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?

Il contratto decorre dalla data che è indicata nella polizza. Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica per iscritto al più tardi il giorno che precede un termine di preavviso di 3 mesi (art. 25, punto 1 CGA).

Se sussiste il diritto a un indennizzo, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto al più tardi al momento del versamento dello stesso (art. 25, punto 2 CGA).

La polizza si estingue il giorno in cui lo stipulante presenta domanda di concordato stragiudiziale, ottiene una moratoria concordataria o dichiara fallimento (art. 25, punto 3 CGA).

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori coinvolti, i creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative. Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d'identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

Importante

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Introduzione

La polizza stabilisce le condizioni secondo le quali AXA indennizza lo stipulante per le perdite che questo può subire a seguito di insolvenza, accertata o presumibile, dei suoi acquirenti.

La polizza è considerata globale nella misura in cui lo stipulante sottopone all'assicurazione la totalità delle operazioni che rientrano nella validità della polizza, tenuto conto delle disposizioni previste dalle Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA). Qualsiasi altra garanzia prestata da terzi a copertura di questo tipo di operazioni richiede il consenso scritto di AXA.

Condizioni Generali (CGA)

Capitolo 1 Oggetto ed estensione dell'assicurazione

Art. 1 Crediti assicurati

1.1 Oggetto dell'assicurazione sono i crediti risultanti dalla vendita a credito delle merci e dei servizi designati nelle CPA I. Questi devono essere messi in conto a mezzo fattura e forniti dallo stipulante nel corso della durata della polizza. Gli acquirenti devono avere il loro domicilio in uno dei paesi che figurano nelle CPA III. Inoltre le merci e i servizi devono essere pagabili entro il termine stabilito al punto 1 delle CPA IV.

1.2 L'assicurazione copre l'importo del credito al momento della fornitura, esclusi gli interessi di mora, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento di danni in seguito a violazione di contratto e tutte le spese accessorie non addebitate nella fattura originale.

1.3 Un credito oggetto di un ricorso in garanzia per vizi della cosa o di una qualsiasi altra contestazione è coperto dall'assicurazione solo a condizione che lo stipulante vinca la causa contro il suo debitore o gli aventi diritto dello stesso. Se non viene eseguita alcuna analisi da parte delle autorità di concordato o dell'ufficio fallimenti, lo stipulante è tenuto a provare l'esistenza e l'entità del suo credito.

1.4 Per fornitura s'intende la consegna all'acquirente delle merci o dei documenti di trasporto che gli permettono di disporre. Un servizio è considerato fornito quando lo stipulante lo ha eseguito e l'acquirente ne può disporre. Ai sensi della polizza, l'esecuzione di un servizio equivale alla fornitura.

Art. 2 Crediti non assicurati

2.1 Non sono oggetto dell'assicurazione:

- a) i crediti risultanti
 - 1° dalla vendita in conto deposito o su commissione;
 - 2° dalla vendita a
 - enti di diritto pubblico
 - privati
 - acquirenti che hanno un legame di parentela o economico con lo stipulante, a meno che quest'ultimo non abbia notificato per iscritto detto legame ad AXA;
- b) i crediti risultanti da vendite il cui prezzo è garantito a mezzo di un credito documentario irrevocabile o è pagabile al più tardi al momento della fornitura, tenendo presente che gli assegni e le cambiali sono considerati pagamenti ai sensi della polizza solo al momento del loro incasso;
- c) i crediti risultanti dalla vendita ad acquirenti che al momento della fornitura erano già insolventi ai sensi dell'art. 3 o ai quali AXA aveva rifiutato o annullato una copertura ai sensi dell'art. 8.

2.2 Salvo previo ed esplicito consenso di AXA, non sono inoltre oggetto dell'assicurazione i crediti risultanti dalla vendita ad acquirenti:

- a) che al momento della fornitura erano ancora debitori nei confronti dello stipulante dell'importo di una fattura rimasta insoluta dopo la scadenza del termine di proroga stabilito al punto 2 delle CPA IV, oppure
- b) in riferimento ai quali, al momento della fornitura, lo stipulante, conformemente a quanto disposto all'art. 12, aveva già notificato ad AXA la minaccia di un sinistro.

Art. 3 Rischi coperti

3.1 Entro i limiti della polizza, l'assicurazione copre le perdite che lo stipulante subisce in seguito all'insolvenza accertata o all'insolvenza presunta dei suoi acquirenti, come definite qui di seguito:

- A** Insolvenza accertata:
Per insolvenza accertata s'intende l'incapacità dell'acquirente di saldare i propri debiti, regolarmente provata per mezzo di uno dei fatti qui di seguito elencati:
- a) In Svizzera:
 - 1° stipulazione di un concordato stragiudiziale tra il debitore e l'insieme dei suoi creditori per mezzo del quale questi ultimi rinunciano a una parte delle loro pretese;
 - 2° apertura di una moratoria concordataria;
 - 3° dichiarazione di fallimento;
 - 4° attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento;
 - 5° attestazione di un ufficio esecuzioni o fallimenti secondo la quale il debitore non possiede attivo disponibile e una procedura di esecuzione non avrebbe alcun esito positivo;
 - b) All'estero:
 - 1° un fatto di uguale rilevanza rispetto a quelli elencati ai punti 1, 4 e 5 di cui sopra;
 - 2° decisione giudiziaria della stessa natura di quelle indicate ai punti 2 e 3 di cui sopra, la quale rende impossibile qualsiasi esecuzione individuale e comporta la scadenza di tutti i crediti;
 - 3° rifiuto di apertura di una procedura di fallimento in seguito a mancanza di attivo.
- B** Insolvenza presunta:
Per insolvenza presunta s'intende il mancato pagamento, anche solo parziale, del credito da parte del debitore alla scadenza del termine di carenza previsto dall'art. 15.

3.2 Ai sensi della polizza il sinistro si considera sopravvenuto il giorno in cui viene accertata l'insolvenza dell'acquirente in seguito al verificarsi di uno dei fatti sopramenzionati o alla scadenza del termine di carenza.

Art. 4 Rischi non coperti

- 4.1** L'assicurazione non copre le perdite che lo stipulante subisce in seguito a:
- a) interventi delle autorità del paese di domicilio dell'acquirente (come per es. : moratoria, divieto di trasferimento o restrizioni al trasferimento), che lo esimono parzialmente o interamente dall'adempimento delle sue obbligazioni oppure rendono impossibile il regolamento del debito entro la scadenza prevista o con la valuta prevista;
 - b) conseguenze dirette o indirette di catastrofi naturali (come per es. : terremoti, inondazioni), disordini politici o sociali (come per es. : guerra civile, guerra, disordini civili, insurrezione, rivoluzione, sciopero generale) nonché di reazione, radiazione o contaminazione nucleare;
 - c) danni diretti e indiretti dovuti a terrorismo. Si considera terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrati per fini politici, religiosi, etnici o ideologici. L'atto di violenza o la minaccia di violenza sono idonei a incutere spavento o timore alla popolazione o a esercitare influenza su un governo o un organismo statale;
 - d) mancata esecuzione o inosservanza da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o dei subfornitori di clausole e condizioni del contratto di compravendita o di prescrizioni delle autorità, sia in Svizzera che all'estero.

- 4.2** L'assicurazione non copre inoltre le perdite sul cambio o le perdite risultanti da una variazione del prezzo di mercato o del valore delle merci; è fatto salvo quanto disposto all'art. 17, punto 1 c).

Art. 5 Limite di credito per acquirente

Oggetto dell'assicurazione è il credito dello stipulante verso un acquirente:

- a) nel caso di crediti soggetti ad approvazione fino a concorrenza del limite di credito approvato da AXA conformemente a quanto disposto all'art. 8;
- b) nel caso di crediti non soggetti ad approvazione fino a concorrenza del limite massimo stabilito al punto 2 delle CPA II, purché il credito non superi tale limite massimo.

Art. 6 Scoperto a carico dello stipulante – percentuale di copertura

Ogni perdita è coperta fino a concorrenza della percentuale indicata nelle CPA III. Lo stipulante s'impegna ad assumersi a suo carico esclusivo la quota dello scoperto.

Art. 7 Indennizzo massimo all'anno

Indipendentemente dall'importo dei crediti assicurati, l'indennizzo da versare da parte di AXA a copertura delle perdite che si riferiscono ai crediti assicurati nel corso di un anno di assicurazione, non può essere superiore a 25 volte l'ammontare dei premi pagati dallo stipulante per l'anno di assicurazione considerato.

Capitolo 2

Applicazione dell'assicurazione

Art. 8 Crediti soggetti ad approvazione

- 8.1** Per ogni credito che intende concedere a un acquirente, nell'ambito di una o più forniture, per un importo superiore al limite massimo di cui al punto 2 delle CPA II previsto per i crediti non soggetti ad approvazione, lo stipulante deve presentare ad AXA una domanda d'approvazione del limite o una domanda di aumento dello stesso per un importo sufficientemente elevato.
- 8.2** Dopo valutazione della domanda, AXA fissa per iscritto il limite di credito nella valuta della polizza per cui accetta di concedere la copertura per l'acquirente interessato. Ai sensi della polizza sono coperte solo le forniture che lo stipulante effettua a partire dalla data di validità dell'approvazione.
- 8.3** I limiti di credito approvati da AXA rimangono in vigore fino a loro revoca da parte dello stipulante. AXA può tuttavia ridurre o annullare un limite di credito in qualsiasi momento, ma solo con effetto per le forniture effettuate dallo stipulante dopo ricevimento della pertinente comunicazione.
- 8.4** Se AXA rifiuta di approvare un limite di credito per un acquirente oppure ne annulla uno esistente, ogni ulteriore fornitura a detto acquirente non è più coperta, neanche nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 9 sui crediti non soggetti ad approvazione.
- 8.5** Le forniture che superano un limite di credito approvato da AXA sono coperte non appena i pagamenti effettuati riportano l'ammontare complessivo dello scoperto al di sotto del limite di credito. Nel frattempo l'importo eccedente il limite rimane scoperto ed è completamente a carico dello stipulante; è vietata la stipulazione di qualsiasi altra assicurazione a garanzia della quota di scoperto, senza previo accordo scritto di AXA, contenente l'esplicito riferimento alla presente disposizione. Nel caso contrario il diritto all'indennizzo per il credito in questione decade.
- 8.6** Le approvazioni che AXA comunica allo stipulante, nonché le relative modifiche, i rifiuti e gli annullamenti costituiscono parte integrante della polizza. Salvo comunicazione contraria di AXA con esplicito riferimento alla presente disposizione, essi non comportano alcuna rinnovo della polizza. Tutte le decisioni di AXA sui limiti di credito nonché le eventuali spiegazioni in merito agli stessi hanno carattere strettamente confidenziale e sono destinate esclusivamente ad uso proprio dello stipulante, il quale s'impegna a tenere indenne AXA da eventuali pretese avanzate da terzi venuti a conoscenza di tali comunicazioni.

Art. 9 Crediti non soggetti ad approvazione

- 9.1** Per ogni credito che intende concedere a un acquirente, nell'ambito di una o più forniture, per un importo complessivo non superiore al limite massimo di cui al punto 2 delle CPA II previsto per i crediti non soggetti ad approvazione, lo stipulante non è tenuto a presentare ad AXA una domanda di approvazione.
- 9.2** Questi crediti sono coperti solo qualora lo stipulante, al momento della fornitura, non sia a conoscenza di informazioni in merito alla dubbia solvibilità dell'acquirente o a fatti che comportano un aggravamento del rischio, e l'acquirente – in caso di forniture precedenti – non abbia mai accusato ritardi nell'esecuzione dei pagamenti.
- 9.3** Se in un secondo tempo intende effettuare a un acquirente ulteriori forniture, le quali comportano un superamento del limite massimo previsto per i crediti non soggetti ad approvazione, lo stipulante è tenuto a sottoporre all'approvazione di AXA il credito complessivo preso in considerazione, conformemente a quanto disposto all'art. 8.
Se lo stipulante omette di presentare la domanda di approvazione, la fattura che supera detto limite è oggetto dell'assicurazione solo fino a concorrenza dell'importo massimo per crediti soggetti ad approvazione.
- 9.4** Se AXA rilascia l'approvazione, il limite massimo previsto per i crediti non soggetti ad approvazione viene sostituito dal limite per i crediti soggetti ad approvazione di cui all'art. 8.
- 9.5** Se AXA non rilascia l'approvazione, il limite per crediti non soggetti ad approvazione viene annullato per tutte le ulteriori forniture all'acquirente in questione.

Art. 10 Concessione e gestione di crediti da parte dello stipulante

- 10.1** Nella scelta degli acquirenti, nonché nella concessione e nella gestione dei crediti, lo stipulante deve adoperare la stessa diligenza di un commerciante non assicurato.
- 10.2** Nella determinazione della durata dei crediti che intende concedere agli acquirenti, lo stipulante deve badare a non superare il termine di pagamento massimo di cui al punto 1 delle CPA IV.
- 10.3** La durata complessiva delle proroghe che lo stipulante può concedere a un acquirente conformemente a quanto disposto dall'art. 11, lit. a) non deve superare la durata stabilita al punto 2 delle CPA IV.
- 10.4** Se nota nelle abitudini commerciali di un acquirente un cambiamento che potrebbe comportare un aggravamento del rischio, come per es. una domanda di modifica delle condizioni abituali di pagamento, una proposta di restituzione di merci o qualsiasi fatto di uguale rilevanza, lo stipulante deve darne comunicazione immediata ad AXA.

Capitolo 3

Mancato pagamento da parte degli acquirenti

Art. 11 Mancato pagamento alla scadenza del termine di pagamento e / o di proroga

Se una fattura rimane insoluta alla data di scadenza originaria o alla scadenza del termine di proroga stabilito al punto 2 delle CPA IV, lo stipulante deve prendere una delle seguenti misure nei 14 giorni successivi alla scadenza di tale termine:

- a) o conferire ad AXA l'incarico di recuperare il credito facendole pervenire il mandato e gli allegati menzionati all'art. 14, punto 2;
- b) o, altrimenti, chiedere ad AXA di approvare la proroga supplementare da egli stesso proposta.

AXA prende atto della richiesta senza verificare se il credito è conforme alle disposizioni della polizza; essa ha la facoltà di approvare la richiesta nella sua integralità o solo in misura parziale oppure di rifiutarla;

- se la approva e la fattura rimane insoluta alla scadenza del termine di proroga accordato, nei 14 giorni successivi lo stipulante deve nuovamente ricorrere a una delle misure di cui sopra;
- se la rifiuta, nei 14 giorni successivi al ricevimento del rifiuto lo stipulante deve conferire ad AXA l'incarico di recuperare il credito conformemente alle disposizioni di cui alla lit. a).

Capitolo 4

Minaccia di sinistro e sinistri verificatisi

Art. 12 Minaccia di sinistro

- 12.1** Se viene a conoscenza di fatti che lasciano supporre un peggioramento della solvibilità di un acquirente, come per es. : protesto assegni o cambiario, proposta di un concordato stragiudiziale, domanda di moratoria concordataria, domanda di fallimento o di qualsiasi altro fatto di uguale rilevanza, prima che subentri la fattispecie del mancato pagamento dell'acquirente ai sensi degli art. 11, lo stipulante deve
- a) prendere immediatamente tutte le misure atte ad evitare o ridurre una perdita e mantenere tutte le somme di garanzia o le garanzie che assistono il suo credito;
 - b) notificare questo fatto ad AXA e farle pervenire il mandato e gli allegati menzionati all'art. 14, punto 2, entro 14 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

- 12.2** AXA prende atto della dichiarazione di sinistro senza verificare se il credito è conforme alle disposizioni della polizza; tale verifica viene effettuata al momento della liquidazione dell'indennizzo.

- 12.3** Senza l'esplicito accordo di AXA, lo stipulante non può né accettare né rifiutare una proposta di un concordato giudiziale o stragiudiziale o altre domande di uguale rilevanza, altrimenti in caso di sinistro perde il suo diritto all'indennizzo. **Inoltre non deve effettuare nuove forniture contro pagamento in contanti o pagamento anticipato, salvo previo consenso di AXA.**

Art. 13 Sinistri verificatisi

- 13.1** Se, in relazione a uno dei suoi acquirenti, viene a conoscenza dell'apertura di una moratoria concordataria, della dichiarazione di fallimento o del rifiuto dell'apertura del fallimento prima che abbia conferito ad AXA un mandato ai sensi degli artt. 11, o 12, lo stipulante deve:
- prendere immediatamente tutte le misure atte ad evitare o ridurre una perdita e mantenere tutte le somme di garanzia o le garanzie che assistono il suo credito;
 - notificare questo fatto ad AXA e farle pervenire il mandato e gli allegati menzionati all'art. 14, punto 2, entro 14 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
 - far pervenire ad AXA il mandato e tutti gli allegati menzionati all'art. 14, punto 2, al più tardi 5 giorni dopo l'invito all'insinuazione del credito mediante pubblicazione ufficiale oppure dopo il ricevimento dell'avviso ai creditori, se il credito deve essere insinuato presso un ufficio fallimenti o le autorità di concordato.
- 13.2** AXA prende atto della dichiarazione di sinistro senza verificare se il credito è conforme alle disposizioni della polizza; tale verifica viene effettuata al momento della liquidazione dell'indennizzo.
- 13.3** Senza l'esplicito accordo di AXA, lo stipulante non può né accettare né rifiutare una proposta di rinuncia al credito, una domanda di moratoria o altre domande di uguale rilevanza, altrimenti in caso di sinistro perde il suo diritto all'indennizzo. **Inoltre non deve effettuare nuove forniture contro pagamento in contanti o pagamento anticipato, salvo previo consenso di AXA.**

Capitolo 5 Mandato d'incasso – Termine di carenza

Art. 14 Mandato d'incasso

- 14.1** Con la presente polizza lo stipulante conferisce ad AXA la procura, irrevocabile e con diritto di sostituzione, ad esercitare, a suo nome e al suo posto, tutti i diritti risultanti dai suoi crediti, anche se questi sono solo parzialmente assicurati. Egli s'impegna, dietro richiesta di AXA, a rinnovare la procura in qualsiasi momento rilasciando una procura individuale. Lo stipulante s'impegna inoltre a non adottare di sua iniziativa provvedimenti nei confronti di un acquirente per cui ha conferito un mandato ad AXA per recuperare il suo credito e ad avviare trattative con l'acquirente solo dopo aver ottenuto il consenso di AXA.
- 14.2** Per l'esercizio della procura, lo stipulante deve far pervenire ad AXA con lettera raccomandata e al più tardi prima della scadenza dei termini previsti dagli artt. 11, 12 e 13:
- un mandato;
 - l'estratto conto degli ultimi 12 mesi;
 - le ordinazioni, le conferme d'ordine, i bollettini di fornitura, le copie delle fatture, le diffide, la corrispondenza;
 - tutti i titoli e altri documenti necessari per l'esercizio dei suoi diritti.
- 14.3** Durante l'esecuzione del mandato da parte di AXA, lo stipulante deve
- osservare le direttive che essa gli impartisce per la salvaguardia dei suoi diritti e il pagamento del suo credito;
 - notificarle ogni fatto che potrebbe comportare un cambiamento della natura o dell'importo del credito o delle somme di garanzia o delle garanzie che lo assistono;
 - farle pervenire tutti gli atti e i documenti relativi al credito che potrebbero essere inviati a lui direttamente.
- 14.4** L'accettazione del mandato da parte di AXA, le misure da essa prese per l'esecuzione dello stesso e le eventuali direttive impartite allo stipulante ai sensi del punto 3 a), non costituiscono una garanzia di copertura del credito.
- 14.5** Le spese e tasse che AXA sostiene in relazione al recupero e all'imposizione del credito devono essere anticipate, su richiesta della stessa, dallo stipulante. Queste spese e tasse vengono considerate nel calcolo per determinare l'entità della perdita secondo l'art. 17, punti 3 e 4. Lo stesso vale per eventuali spese e tasse sostenute dallo stipulante ai sensi del punto 3 a). Le spese eventualmente sostenute dallo stipulante al fine di risolvere ricorsi in garanzia per vizi della cosa o altre eccezioni sono esclusivamente a suo carico.

Art. 15 Termine di carenza

Il termine di carenza stabilito nelle CPA III decorre il giorno del ricevimento da parte di AXA del mandato e degli allegati menzionati all'art. 14, punto 2. Se il credito diventa l'oggetto di un ricorso in garanzia per vizi della cosa o di una qualsiasi altra contestazione, il termine viene interrotto. Esso inizia nuovamente a decorrere il giorno in cui lo stipulante vince la causa contro il suo debitore o gli aventi diritto dello stesso. In questo caso la liquidazione dell'indennizzo avviene subito, a condizione però che il termine di carenza sia scaduto.

Capitolo 6

Liquidazione dei sinistri

Art. 16 Liquidazione dell'indennizzo

La liquidazione di un sinistro verificatosi ai sensi dell'art. 3 avviene non appena è scaduto il termine di carenza ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 Determinazione della perdita

- 17.1** L'entità della perdita viene determinata deducendo dall'importo complessivo delle fatture originali di cui è composto il credito in sofferenza – nella misura in cui quest'ultimo è oggetto dell'assicurazione – le entrate relative allo stesso credito elencate qui di seguito:
- a) tutte le somme versate allo stipulante da parte del debitore o di un terzo, compresi i pagamenti in contanti e quelli anticipati per nuove forniture, tutti gli accrediti e i crediti compensabili;
 - b) il valore di realizzazione di tutte le garanzie o somme di garanzia nonché dei diritti o dei valori patrimoniali che erano stati dati in pagamento allo stipulante;
 - c) il valore di realizzazione delle merci recuperate, il quale viene conteggiato almeno al 50% del prezzo unitario fatturato.
- 17.2** Le fatture in valuta estera vengono convertite al corso medio ufficiale valido alla data di ricevimento del mandato d'incasso. Questo corso è valido fino al conteggio finale definitivo e viene applicato anche ai pagamenti eseguiti direttamente allo stipulante. I pagamenti in entrata presso AXA vengono convertiti al corso medio ufficiale in vigore alla data del loro accredito.
- 17.3** All'importo determinato secondo i punti 1 e 2 si aggiungono le spese e le tasse sostenute ai sensi dell'art. 14, punto 5.
- 17.4** Se alla data di ricevimento del mandato d'incasso da parte di AXA il credito supera il limite da essa approvato, tutte le entrate di cui al punto 1 vengono computate alla parte assicurata e a quella non assicurata nella proporzione di ciascuna di esse rispetto al credito complessivo. La stessa regola proporzionale si applica alle spese e tasse di cui al punto 3.

Art. 18 Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo è pari all'importo risultante dall'applicazione della percentuale di copertura indicata nelle CPA III alla perdita determinata conformemente a quanto disposto all'art. 17.

Art. 19 Pagamento dell'indennizzo – Recupero del credito indennizzato

- 19.1** L'indennizzo è esigibile 30 giorni dopo l'adempimento di una delle condizioni di liquidazione definite all'art. 16.
- 19.2** Nei limiti dell'indennizzo pagato, AXA si surroga in tutti i diritti e le azioni dello stipulante nei confronti del debitore e di altri obbligati.
- 19.3** Tutti i rimborsi del credito indennizzato sono ripartiti tra AXA e lo stipulante nella proporzione esistente tra l'indennizzo versato e la parte di scoperto rispetto all'importo complessivo del credito. La stessa regola proporzionale si applica alle spese di recupero sostenute dopo il versamento dell'indennizzo. I rimborsi in valuta estera vengono convertiti al corso ufficiale in vigore alla data del loro accredito nella valuta della polizza.
- 19.4** AXA s'impegna a versare allo stipulante per il credito in questione tutti i rimborsi che eccedono l'importo dell'indennizzo pagato, aumentato delle spese di recupero da essa sostenute dopo il pagamento dell'indennizzo.

Art. 20 Rimborso dell'indennizzo

Lo stipulante s'impegna ad effettuare immediatamente i rimborsi necessari ad AXA, qualora una decisione giudiziaria non dovesse riconoscere né una parte né l'insieme del credito indennizzato oppure dovesse risultare che non sussiste alcun diritto all'indennizzo.

Capitolo 7

Premi e spese

Art. 21 Clausola di adeguamento dei premi

- 21.1** AXA può chiedere l'adeguamento dei premi o delle franchigie a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tale scopo dovrà comunicare allo stipulante il nuovo premio e/o la nuova franchigia almeno 25 giorni prima della fine dell'anno d'assicurazione.
- 21.2** Lo stipulante ha, di conseguenza, la facoltà di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. La disdetta è valida se viene effettuata per iscritto e se perviene ad AXA entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.
- 21.3** Se entro questo termine lo stipulante non fa pervenire la disdetta, l'adeguamento s'intende accettato.

Art. 22 Premi – Premio minimo annuo – Spese

- 22.1** Notifica del fatturato e calcolo dei premi
- Per il calcolo dei premi, lo stipulante deve notificare ad AXA entro 14 giorni dalla fine di ogni anno o fine trimestrale di assicurazione (secondo il sistema di pagamento vedi art. 23) il fatturato complessivo realizzato in ogni paese assicurato nel corso dell'anno trascorso, al netto delle frazioni di fatturato relative allo stesso periodo e concernenti vendite che hanno generato crediti che, conformemente a quanto disposto all'art. 2, non sono oggetto dell'assicurazione.
 - Le fatture in valuta estera devono essere convertite nella valuta della polizza al corso medio ufficiale riferito al periodo di notifica del fatturato.
 - Ai fatturati così notificati si applicano i tassi di premio previsti dalle CPA III.
- 22.2** Premio minimo annuo
- Per ogni anno di assicurazione, AXA ha diritto in ogni caso al premio minimo fissato nelle CPA V.
 - In caso di risoluzione della polizza o di cessazione della sua validità prima della fine di un anno di assicurazione, AXA ha diritto solo a una parte del premio minimo annuo proporzionale alla durata di validità del contratto assicurativo. Ad AXA resta acquisito il diritto alla totalità del premio minimo annuo in caso di risoluzione del contratto in seguito a danno totale; in caso di danno parziale solo se lo stipulante disdice il contratto nel corso dell'anno che segue la stipulazione dello stesso.
- 22.3** Spese
- Lo stipulante partecipa alle spese sostenute da AXA per l'analisi dei limiti di credito ai sensi dell'art. 8, conformemente alle condizioni della tariffa in vigore.
 - Per ogni mandato d'incasso, lo stipulante deve versare ad AXA delle spese di apertura dossier conformemente alle condizioni della tariffa in vigore.

- 22.4** Contributi e tasse
Ai premi e alle spese si aggiungono i contributi legali e le tasse.

Art. 23 Pagamento di premi e spese

- 23.1** Pagamento rateale
- Lo stipulante paga il premio minimo in base al numero di rate specificato nelle CPA.
 - I premi vengono calcolati in base alle cifre di fatturato dell'anno di assicurazione. Lo stipulante riceve in ogni caso un conteggio annuale finale. L'importo eccedente il premio minimo e pertanto dovuto sarà pagabile entro 14 giorni dal ricevimento del conteggio di AXA.
- 23.2** Pagamento di un acconto di premio
- Lo stipulante è tenuto a versare l'acconto di premio stabilito nelle CPA VI. Nel primo anno di assicurazione l'acconto è pagabile al ricevimento della polizza, negli anni successivi all'inizio di ogni anno di assicurazione.
 - I premi calcolati in base alle cifre di fatturato di fine trimestrale notificate dallo stipulante vengono computati sull'acconto. Una volta esaurito l'acconto, i premi residui saranno pagabili entro 14 giorni dal ricevimento del conteggio di AXA.
 - Se alla fine di un anno di assicurazione non è ancora stato raggiunto l'importo minimo del premio annuo, la differenza è esigibile insieme ai premi per l'ultimo trimestre dell'anno di assicurazione in questione.
- 23.3** Spese per l'analisi dei crediti
Le spese per l'analisi dei crediti, il cui conteggio avviene in base alle condizioni della tariffa in vigore, sono pagabili entro 14 giorni dal ricevimento del loro conteggio.
- 23.4** Spese di apertura dossier
Le spese di apertura del dossier sono esigibili al ricevimento dell'avviso di premio di AXA conformemente alle condizioni della tariffa in vigore.
- 23.5** Rifiuto del pagamento di importi dovuti
Lo stipulante non può invocare un indennizzo che ai sensi dell'art. 19, punto 1, non è ancora esigibile per rifiutare il pagamento di tutti gli importi dovuti ad AXA oppure per effettuare con essi una compensazione.

Art. 24 Mancato pagamento dei premi

- 24.1** Se un premio venuto a scadenza non è stato pagato, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge lo stipulante riceve l'ingiunzione scritta ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se questa rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione di AXA è sospeso a datare dalla scadenza del termine legale di 14 giorni ed essa ha il diritto di ricorrere alle vie legali per chiedere il pagamento del premio arretrato oppure di recedere dal contratto. AXA non è tenuta ad accettare il pagamento di premi arretrati; se tuttavia lo accetta oppure avvia una procedura esecutiva contro lo stipulante per obbligarlo a pagare il premio, la polizza continua ad essere valida senza interruzione.
- 24.2** Indipendentemente da quanto sopra disposto, AXA ha la facoltà di avviare una procedura in via esecutoria nel caso di tutti gli altri importi che le sono dovuti dallo stipulante.

Capitolo 8 Disposizioni varie

Art. 25 Durata della polizza – Disdetta

- 25.1** La polizza è valida per la durata che è indicata nelle CPA VII e si rinnova di anno in anno, a meno che non venga disdetta da una delle parti 3 mesi prima della scadenza dell'anno di assicurazione in corso mediante lettera raccomandata.
- 25.2** Se sussiste il diritto a un indennizzo, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto al più tardi al momento del versamento dello stesso. Se AXA disdice la polizza, le forniture effettuate più di 14 giorni dopo la sua notifica allo stipulante del recesso dal contratto non sono più coperte. Se invece è lo stipulante a disdire la polizza, non sono più coperte le forniture effettuate a partire dal giorno successivo al ricevimento da parte di AXA della comunicazione di recesso.
- 25.3** La polizza si estingue il giorno in cui lo stipulante presenta domanda di concordato stragiudiziale, ottiene una moratoria concordataria o dichiara fallimento.
- 27.2** Lo stipulante deve notificare ad AXA qualsiasi polizza o altro contratto a garanzia di tutte o di una parte delle operazioni che rientrano nella validità della polizza.

Art. 28 Inosservanza degli obblighi contrattuali

- 28.1** Se alla conclusione della polizza lo stipulante ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e su cui era stato interrogato per iscritto, AXA non è vincolata al contratto, purché disdica lo stesso mediante dichiarazione scritta entro 4 settimane da quando ebbe cognizione della reticenza. Qualsiasi manovra dolosa o fraudolenta dello stipulante legata al sinistro da rapporti di causalità libera AXA dall'obbligo di fornire la sua copertura per tutti i crediti conferendole la facoltà di disdire il contratto.
- 28.2** Lo stipulante perde qualsiasi diritto all'indennizzo per i crediti in questione, qualora non osservi gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto disposto agli artt. 6 (Scoperto a carico dello stipulante) 8, punto 5 (Crediti soggetti ad approvazione), 10 (Concessione e gestione di crediti da parte dello stipulante), 11 (Mancato pagamento alla scadenza del termine di pagamento e/o di proroga), 12 (Minaccia di sinistro), 13 (Sinistri verificatisi) e 14 (Mandato d'incasso).
- 28.3** Lo stipulante perde qualsiasi diritto all'indennizzo per l'anno di assicurazione in questione, se entro un mese dalla diffida inviata da AXA contenente una comminatoria delle conseguenze della mora non le fa pervenire la notifica del fatturato conformemente a quanto disposto all'art. 22, punto 1a.

Art. 26 Controllo

- 26.1** AXA è autorizzata a prendere visione e copia di tutti i documenti relativi a operazioni oggetto dell'assicurazione. Inoltre è autorizzata ad effettuare tutte le verifiche appropriate.
- 26.2** Lo stipulante autorizza i rappresentanti designati da AXA ad eseguire tali controlli.

Art. 27 Comunicazioni – Dichiarazioni

- 27.1** Tutte le comunicazioni e dichiarazioni che incombono allo stipulante in base alle disposizioni della presente polizza, devono essere indirizzate alla sede di AXA a Winterthur.

Art. 29 Cessione a terzi del diritto all'indennizzo

- 29.1** Con l'autorizzazione di AXA, emessa sotto forma di aggiunta scritta alla polizza, lo stipulante può cedere i suoi diritti all'indennizzo a un terzo.
- 29.2** La cessione non comporta alcuna novazione dei diritti e degli obblighi risultanti dalla polizza. La liquidazione dei sinistri avviene solo con lo stipulante.

Art. 30 Rettifica

- 30.1** Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi con le convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro 4 settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.
- 30.2** Le modifiche e i complementi alla polizza sono validi solo se vengono confermati da AXA tramite aggiunta scritta o qualsiasi altro genere di comunicazione scritta. Le clausole accessorie verbali non sono valide.

Art. 31 Diritto applicabile

A complemento delle presenti condizioni si applicano la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).

Art. 32 Protezione dei dati

- 32.1** Le società del Gruppo AXA si garantiscono l'accesso ai dati di base del contratto (eccetto ai dati sul sinistro) allo scopo di snellire il lavoro amministrativo e per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi. AXA è autorizzata a procurarsi e ad elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la trattazione del sinistro. Quest'ultima è altresì autorizzata a richiedere le necessarie informazioni a terzi ed a prendere visione degli atti ufficiali. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ai coassicuratori, ai riassicuratori ed agli altri assicuratori interessati.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro – in modo semplice e rapido – online all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)